

ARTICOLO 1

Si è costituita in Roma un'Associazione Civile denominata "Società di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare" (S.I.C.V.E.) con sede a Roma, attualmente presso la 1a Cattedra di Chirurgia Vascolare dell'Università "La Sapienza" di Roma.

ARTICOLO 2

La "Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare" (S.I.C.V.E.) ha durata indeterminata.

ARTICOLO 3

Scopo della S.I.C.V.E. è quello di favorire e promuovere gli studi e le ricerche nel campo della Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, di facilitarne lo sviluppo e le conoscenze, di coordinare i mezzi atti a potenziare l'applicazione ed il processo di ogni più moderno metodo di studio e cura delle materie vascolari, arteriose, venose e linfatiche, di facilitare lo scambio d'idee tra cultori di questa disciplina della chirurgia, coordinando il lavoro e tutelandone il prestigio e gli interessi professionali.

ARTICOLO 4

Per conseguire i suoi scopi la Società si riunisce in Congresso ogni due anni (possono essere effettuati congressi Straordinari), riconosce quale Organo Ufficiale la rivista "Giornale Italiano di Chirurgia Vascolare" edito dalla Minerva Medica, su cui pubblica il risultato dei suoi studi e tutte le notizie inerenti la SICVE, sia per l'aspetto Universitario che Ospedaliero. Viene considerata la rivista "Archivio di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare" organo ufficiale della Federazione delle tre specialità.

ARTICOLO 5

L'Associazione si propone anche di stabilire i rapporti con le Società Nazionali e Straniere aventi comuni interessi scientifici, allo scopo di valorizzare scambi culturali, attraverso l'organizzazione di congressi internazionali, scambi di soci e la promozione di studi a carattere internazionale e/o interdisciplinare.

ARTICOLO 6

La S.I.C.V.E. rappresenta l'emanazione della Società Italiana Nazionale di Chirurgia Vascolare, confluita successivamente nella Società di Chirurgia Cardiovascolare prima e Società di Chirurgia Cardiaca e Vascolare dopo. Possono essere Soci fondatori della "Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare (S.I.C.V.E.) I Chirurghi Vascolari, Universitari ed Ospedalieri istituzionalmente riconosciuti.

ARTICOLO 7

L'Associazione è costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari. I Soci Onorari non hanno diritto di voto in Assemblea.

ARTICOLO 8

Possono fare parte della Società in qualità di Soci Ordinari, i cittadini Italiani, laureati in Medicina e Chirurgia, da non meno di cinque anni, che dimostrino attraverso idoneo Curriculum di occuparsi da un punto di vista scientifico-assistenziale di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare. Possono far parte della società gli iscritti alle scuole di specializzazione in qualità di soci juniores.

ARTICOLO 9

Le domande di coloro che aspirano ad essere ammessi alla Società in qualità di Socio devono essere indirizzate alla Presidenza, accompagnate da Curriculum Vitae e presentate da due Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo decide l'ammissione dei Soci.

ARTICOLO 10

La nomina di Socio Onorario, da attribuirsi a Studiosi Italiani o Stranieri che abbiano particolarmente contribuito al progresso della disciplina, viene proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Generale dei Soci, mediante votazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 11

Su proposta del Consiglio Direttivo o di dieci soci che ne facciano richiesta, si può revocare la nomina di un socio che assuma posizioni incompatibili con le finalità e gli interessi della Società: il Socio ha il diritto di giustificarsi di fronte al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

I Soci sono tenuti al pagamento di un contributo annuo il cui ammontare viene definito da apposito regolamento. Il mancato pagamento di tre anni fa sì che il Socio decada e venga cancellato dall'albo dei soci. La cancellazione definitiva spetta tuttavia al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote d'iscrizione dei soci, dalle quote annuali, dalle donazioni e dalle elargizioni e sovvenzioni che possono pervenire all'Associazione. Le rendite sono erogate per le spese d'amministrazione, per le spese di adunanza, per le pubblicazioni inerenti l'attività della Società, per l'istituzione di premi e quanto altro definito da apposito regolamento. Il controllo della gestione economica del patrimonio viene effettuata da un Dottore Commercialista che funge da Tesoriere con l'ausilio del Segretario, sotto la responsabilità del Presidente in carica.

ARTICOLO 14

I Soci si riuniscono in occasione dei Congressi Nazionali ed ogni due anni eleggono, mediante votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto, i membri del Consiglio Direttivo. Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo i Soci Fondatori ed Ordinari. I Soci possono riunirsi per deliberazione del Consiglio Direttivo e su richiesta della maggioranza dei Soci, in riunione straordinaria in qualsiasi momento previa comunicazione fattane dal Presidente mediante lettera raccomandata almeno 30 gg. prima della convocazione dell'assemblea. Ad ogni Congresso biennale viene tenuta una seduta amministrativa nella quale il Consiglio Direttivo rende note le proprie deliberazioni ed attività, sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo e preventivo, comunica la nomina dei nuovi Soci Ordinari ed Onorari.

ARTICOLO 15

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo costituito da quindici membri e comprende un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e dodici Consiglieri dei quali otto chirurghi vascolari istituzionalmente riconosciuti ed i restanti quattro possono essere chirurghi generali o altri specialisti. Dei quindici membri, otto dovranno essere scelti tra universitari e sette tra ospedalieri per il primo biennio; per il successivo biennio la proporzione dovrà essere invertita e così successivamente di biennio in biennio. La Presidenza verrà assegnata alternativamente ad un chirurgo vascolare universitario ovvero ad un chirurgo vascolare ospedaliero a secondo del numero degli stessi così come previsti dal comma precedente in modo tale che il Presidente sia scelto nell'ambito del gruppo avente la maggioranza del consiglio. Quando la Presidenza è attribuita ad un chirurgo vascolare universitario, la Vicepresidenza è attribuita ad un chirurgo vascolare ospedaliero e viceversa. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere approvate a maggioranza dei

presenti. Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio. Non più di tre membri dello stesso possono essere confermati per due mandati successivi (quattro anni), ed uno di questi può essere il Segretario, il quale ha l'incarico di mantenere i rapporti con il tesoriere e ragguagliare il Consiglio Direttivo sulle condizioni amministrative.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo si rende garante delle attività della Società, ne cura l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria ed adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello statuto per attuare gli scopi della Società promuovendone l'incremento con tutti i mezzi che sono in suo potere. Quando particolari esigenze scientifiche, culturali ed organizzative lo richiedano, su proposta del Consiglio Direttivo o delibera dell'Assemblea dei Soci, potranno essere istituite singole Sezioni come da opportuno regolamento.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo è tenuto a riunirsi periodicamente ed in occasione del Congresso dell'Associazione. Può altresì essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno 2/3 dei suoi membri.

ARTICOLO 18

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei membri. Il Segretario è tenuto a redigere verbale delle riunioni. I verbali sono firmati dal Segretario e dal Presidente.

ARTICOLO 19

Il Presidente rappresenta l'Associazione in giudizio e di fronte a terzi, convoca e dirige le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, ne fa eseguire le deliberazioni, ordina la riscossione dei pagamenti, firma gli atti ufficiali.

ARTICOLO 20

Il Tesoriere con il Segretario e sotto la responsabilità del Presidente tiene cura del buon andamento finanziario dell'Associazione, mantiene la cassa sociale, compila il bilancio consuntivo e quello preventivo e li sottopone all'approvazione. In particolare, l'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 gg. dalla fine di ogni esercizio, verrà predisposto dal Tesoriere il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo e successivamente dall'Assemblea.

ARTICOLO 21

Tutte le funzioni della Società sono a titolo gratuito.

ARTICOLO 22

Lo Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo formulata almeno un mese prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea stessa e comunicata a tutti i Soci a mezzo raccomandata. Le proposte saranno discusse ed approvate a maggioranza dall'Assemblea dei Soci presenti e con diritto di voto. Non sono ammesse deleghe.

ARTICOLO 23

In caso di scioglimento dell'Associazione l'attivo viene assegnato secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci Ordinari.

ARTICOLO 24

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge.

ARTICOLO 25

È previsto dallo Statuto un Regolamento che deve essere approvato dall'Assemblea. Per quanto riguarda le attività scientifiche e professionali, il Regolamento ne specifica le singole caratteristiche. Modifiche a tale Regolamento devono essere proposte al Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea dei Soci presenti e con diritto di voto.